

Regolamento dell'Assemblea dei Genitori Monteceneri

Stato al 22.11.2016

Basi legali : Legge della Scuola del 1° febbraio 1990 (art. 25-41-42-43-44)
Regolamento di applicazione della Legge sulla Scuola (art. 31-63-64-71)

Capitolo I: ASSEMBLEA

- Scopi** Art.1 L'Assemblea dei Genitori della Scuola di Monteceneri (AGM) è costituita allo scopo di coinvolgere tutti i genitori nei vari aspetti della scuola con l'intento di presentare richieste alle istanze competenti e discutere problemi in merito alla vita scolastica, di intrattenere un colloquio con le varie componenti della scuola e di promuovere i rapporti fra i genitori.
- Composizione** Art.2 Sono membri dell'AGM i detentori dell'autorità parentale degli allievi iscritti all'istituto.
- Diritto di voto** Art.3 In assemblea ogni detentore dell'autorità parentale ha un unico voto, indipendentemente dal numero dei figli che frequentano l'istituto. I membri di comitato non hanno diritto di voto.
- Competenze** Art.4 L'Assemblea Genitori :
- a) Approva lo statuto ed eventuali modifiche.
 - b) Nomina il Comitato, gli scrutatori e i revisori.
 - c) Discute problemi di interesse generale concernenti i rapporti fra scuola ed allievi e scuola e famiglia, presentando eventuali proposte al Comitato.
 - d) Determina le interpellanze e le richieste dei genitori che il Comitato dovrà formulare agli altri organi dell'istituto.
 - e) Delibera sugli oggetti sui quali le leggi e le disposizioni di applicazione le conferiscono potere.
 - f) Promuove incontri informativi e culturali.
 - g) Delibera sul programma di massima presentato dal Comitato.
 - h) Approva il rendiconto finanziario
 - i) Scioglie l'Assemblea secondo l'art.13.
- Convocazioni** Art.5 L'Assemblea ordinaria ha luogo una volta all'anno entro 3 mesi dall'inizio di ogni anno scolastico ed è convocata dal Comitato uscente che la dirige fino al rinnovo delle cariche.
L'Assemblea dei Genitori è convocata ogni volta che il Comitato lo riterrà necessario o su richiesta di 1/10 degli aventi diritto al voto.
La convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed essere inviata ai genitori almeno 10 giorni prima, salvo in casi di particolare urgenza.
All'Assemblea possono essere invitati gli organi direttivi della scuola
- Decisioni** Art.6 L'Assemblea può validamente deliberare quando sono presenti 1/5 degli aventi diritto di voto. Se non si è raggiunto il quorum, l'Assemblea è riconvocata dopo 10 minuti con qualsiasi numero di presenti.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti, per alzata di mano. In caso di parità decide il voto di chi presiede l'Assemblea.
Su richiesta anche di un solo membro, il voto deve essere espresso a scrutinio segreto.

Regolamento dell'Assemblea dei Genitori Monteceneri

Stato al 22.II.2016

Capitolo 2: REVISORI

Revisori Art.7 I revisori costituiscono l'organo di controllo della gestione per l'anno amministrativo. Restano in carica un anno e possono essere rieletti. I revisori verificano la gestione annuale e presentano all'Assemblea un rapporto finanziario.

Capitolo 3: COMITATO

Comitato Art.8 Il Comitato é l'organo esecutivo dell'Assemblea dei Genitori e la rappresenta verso terzi.

E' composto di regola da 5 a 11 membri, di nomina assembleare, possibilmente rappresentativo dei Comuni del comprensorio e delle Classi.

Le decisioni sono valide quando i presenti sono almeno la metà più uno dei membri e sono prese decisioni a maggioranza semplice.

In caso di parità decide il voto del Presidente.

La durata del suo mandato è di un anno scolastico ed i suoi membri sono rieleggibili.

Se uno studente lascia la scuola nel corso dell'anno scolastico, il rappresentante legale perde automaticamente il diritto di essere membro del Comitato.

Le dimissioni di un membro devono essere inviate per iscritto al Presidente.

Nomina Art.9 Le candidature dei membri del Comitato devono essere presentate per iscritto al Comitato uscente, prima dell'Assemblea, o al più tardi, all'inizio della trattanda sulle nomine. I candidati devono dichiarare l'accettazione.

Le elezioni avvengono per alzata di mano. In caso di candidature superiori al numero dei membri, si allestiranno elezioni a scrutinio segreto. Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità gli scrutatori procedono all'estrazione a sorte.

Nomina Art.10 Il comitato:

a) Designa fra i suoi membri un presidente, un vice-presidente, un segretario e un cassiere.

b) Attua le decisioni prese dall'Assemblea e da seguito alle proposte scaturite dalla discussione.

c) Formula eventuali proposte da sottoporre all'Assemblea.

d) Formula all'attenzione degli organi dell'istituto e delle autorità scolastiche le richieste e le proposte dei genitori.

e) Promuove iniziative che permettano di approfondire la conoscenza delle tematiche inerenti alla scuola, alla famiglia e alla società.

f) Agevola e favorisce i rapporti tra le diverse componenti della scuola (direzione, docenti, allievi e genitori).

g) Convoca l'Assemblea secondo l'art. 5.

h) Presenta all'Assemblea il rapporto sull'attività ed il rendiconto finanziario.

i) Fa capo alla segreteria ed alle attrezzature dell'istituto per lo svolgimento delle proprie mansioni secondo accordo con la direzione.

j) Raccoglie i fondi necessari per le proprie attività.

Regolamento dell'Assemblea dei Genitori Monteceneri

Stato al 22.11.2016

- Riunioni Art.11 Il Comitato si riunisce, su convocazione, generalmente una volta ogni 2 mesi e/o secondo necessità.
Il presidente convoca le riunioni, allestisce l'ordine del giorno, dirige e coordina le attività del Comitato, ed in caso di assenza è sostituito dal vice-presidente.
Il Comitato è validamente riunito quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti.
Il Comitato può invitare persone terze alle proprie riunioni. La partecipazione di terzi può avere unicamente carattere consultivo.
Gli organi direttivi dell'istituto possono essere invitati alle riunioni di Comitato.
- Finanziamento Art.12 L'esplicazione delle competenze amministrative e l'organizzazione delle attività sono finanziate mediante contributi volontari dei genitori, i ricavi delle attività organizzate e tramite donazioni.

Capitolo 4: SCIoglimento DELL'ASSEMBLEA

- Scioglimento Art.13 L'Assemblea può essere sciolta in seduta straordinaria su richiesta di almeno i 2/3 degli aventi il diritto di voto.
Eventuali fondi verranno devoluti all'istituto scolastico a favore degli allievi o ad associazioni che operano a favore degli adolescenti.

PRESIDENTE: FRANCESCA GRECO



SEGRETARA: SANDRA CAPPELLI

